

CO.RE.COM. CAL/FP

DETERMINA DIRETTORIALE N.166 DEL 19-4-2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
(Simonetta xxxxx / Sky Italia xxxxx – codice cliente n. xxxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (*cinquecento/00*) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: "al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale";

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 36474 del 14 luglio 2015, con cui la ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 22 luglio 2015, prot. n. 37560, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA le memorie presentate dalla ricorrente in data 8 settembre 2015;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, che l'odierna istante lamenta: 1) fatturazioni indebite. In particolare, l'istante ha lamentato:

- a) di essere da anni abbonata con la società resistente e di aver aderito, da novembre 2013, alla convenzione stipulata tra Sky e il Ministero dell'Interno, comportante una riduzione del costo di abbonamento;
- b) detta convenzione veniva rinnovata nel novembre 2014 e l'utente comunicava alla società di voler continuare a usufruire delle condizioni stabilite nella stessa;
- c) tuttavia, da dicembre 2014, la convenzione non veniva applicata e, di conseguenza, nel costo di abbonamento vi era un sovrapprezzo di € 30,00 mensili;
- d) tale problematica non veniva risolta, nonostante i numerosi reclami al servizio clienti;
- e) da novembre 2013, inoltre, veniva illegittimamente addebitato in bolletta il costo delle tecnologie HD, di € 5,00, che per effetto della detta convenzione doveva essere gratuita;
- f) all'instaurarsi della detta procedura, da luglio 2015, la convenzione è stata di nuovo rispettata dalla società resistente.

Il tentativo di conciliazione non si è tenuto, in quanto l'operatore non ha comunicato, nei termini previsti dall'art. 8, comma 3 del Regolamento, la propria volontà di prendere parte alla procedura conciliativa.

Per quanto sopra, l'istante richiede:

- 1) il rimborso della somma di € 30,00 mensili da dicembre 2014 a giugno 2015;
- 2) il rimborso della somma di € 5,00 mensili da dicembre 2013;
- 3) un indennizzo per i danni subiti.

La società resistente non si è costituita nel presente procedimento.

Passando all'esame della questione,

PRELIMINARMENTE, questo Ufficio non ritiene necessaria, ai fini della definizione del presente procedimento la fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento, in quanto entrambe le parti hanno utilmente articolato le proprie tesi difensive ed è stato convenientemente garantito il contraddittorio; inoltre, il fascicolo risulta adeguatamente documentato e la controversia è matura per la decisione.

PRELIMINARMENTE, dovendo valutare il comportamento delle parti ai fini della liquidazione delle spese di procedura, si rileva che il tentativo di conciliazione non si è tenuto, in quanto l'operatore non ha comunicato, nei termini previsti dall'art. 8, comma 3 del Regolamento, la propria volontà di prendere parte alla procedura conciliativa.

NEL MERITO, all'esito dell'istruttoria, si rileva quanto segue:

il ricorrente lamenta l'illegittimità delle fatturazioni emesse dalla società resistente, in particolare

- la mancata applicazione da dicembre 2014 della convenzione esistente tra Sky e il Ministero dell'Interno, e, di conseguenza, nel costo di abbonamento, il sovrapprezzo di € 30,00 mensili;
- la mancata applicazione da novembre 2013 delle condizioni favorevoli previste dalla detta convenzione per l'utilizzo della tecnologia HD e la conseguente illegittima fatturazione della stessa al costo di € 5,00 mensili.

Tali fatturazioni, alla luce della detta convenzione risultano illegittime e per tale motivo, accogliendo le richieste della ricorrente, si dispone, per l'applicato sovrapprezzo mensile di € 30,00 da dicembre 2014 a giugno 2015, per un totale di sette mesi, il rimborso della somma di € 210,00 (duecentodieci/00) e per il costo della tecnologia HD, di € 5,00 mensili, da novembre 2013 a luglio 2015 (mese di presentazione dell'istanza), per un totale di ventuno mesi, il rimborso della somma di € 105,00 (centocinque/00).

Non si ravvisano ulteriori disagi subiti dall'utente, che ha, comunque, continuato a usufruire regolarmente del servizio, per cui è rigettata la richiesta di indennizzo per i danni subiti.

RITENUTO, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura, nella quantificazione di rimborsi ed indennizzi, deve tenersi conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione";

CONSIDERATO che, nonostante la fondatezza del ricorso, il tentativo di conciliazione non si è tenuto per causa addebitabile al gestore e l'utente è stato onerato di ulteriori ed inutili spese per la presentazione dell'istanza di definizione della controversia e per predisporre la difesa, in ragione di quanto appena espresso, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente la somma di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) Il rigetto delle richieste di indennizzo per i danni subiti, avanzata dal sig.ra xx Simonetta, con l'odierna istanza di definizione, nei confronti della società Sky;
- 2) L'accoglimento delle richieste di rimborso, avanzate dalla sig.ra xx Simonetta, con l'odierna istanza di definizione, nei confronti della società Sky;
- 3) La società Sky è tenuta a corrispondere alla sig.ra Simonetta, a mezzo bonifico o assegno bancario:
 - a) l'importo di € 315,00 (trecentoquindici/00), a titolo di rimborso per fatturazioni indebite;
 - b) l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese per l'espletamento della presente procedura;

- 4) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
- 5) E' in facoltà della ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 6) Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 7) La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 8) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
Reggio Calabria,

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Fortunata Pizzi

Il Direttore del Co.Re.Com. Calabria
F.to Avv. Rosario Carnevale